

Verbale n° 20/2018

L'anno duemiladiecotto addì 6 del mese di Febbraio, alle ore 13,10 in seconda convocazione, nei locali del Palazzo Comunale, si è riunita la 3^a C.C.P. a seguito nota di convocazione prot. n° 3054 del 02.02.2018 contenente il seguente o.d.g.:

- 1) Approvazione proposte di modifiche del Regolamento Torvito Bienenstille.
- 2) Approvazione Regolamento per le attività di vendite di acchioli (risto/sale).
- 3) Programmazione lavori.

1) Vari ed eventuali. Alle ore 13,10 sono presenti: il Vice Presidente Giuseppino Biranz, il Componente Cantorello Marco. Il Vice Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperte le sedute. La Commissione inizia i lavori e si riprende dall'art. 4. Il Consigliere Cantorello Marco, concorda sull'approvazione dei precedenti 3 articoli e relazione riguardo le modifiche apportate nei rimanenti 12 articoli. La Commissione dopo un breve dibattito è constatata l'unanimità dei presenti, approva le modifiche e allega al seguente verbale le copie del regolamento sulla Torvito definitiva. Viene di procedere all'invio dello stesso al funzionario preposto, i Componenti presenti, concorda ^{di attendere} nelle presenze quanto meno del Presidente Cantorello, per permettere eventuali e/o ulteriori accorgimenti da apportare. Alle ore 14,05 la Commissione chiude i lavori. Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario

Rosa A. Randazzo

Il Componente

Marco Cantorello

Il Vice Presidente

Giuseppino Biranz

Capitolo I – PARTE GENERALE

Titolo 1 - Principi e definizioni

Art.1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, adottato nell'esercizio delle funzioni di cui all'art.118, comma 1, della costituzione e dell'art.13, comma 1 del D.lgs.267/2000 , nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle leggi ed in armonia con le norme statutarie e regolamentari del comune di Biancavilla, è diretto alla convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e di svago nei centri urbani, mediante la regolamentazione dei comportamenti e degli impatti diretti e indiretti sull'ambiente urbano derivanti dagli esercizi commerciali, artigianali alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande.

2. Le disposizioni introdotte con il presente atto regolamentare risultano connesse a finalità di tutela della salute, dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio artistico e culturale, della sicurezza e dell'ordine pubblico e, pertanto, sono pienamente coerenti con la legislazione in materia di liberalizzazione delle attività economiche, trattandosi di misure ragionevoli, adeguate e proporzionali, idonee a garantire le esigenze di tutela dei valori sopra richiamate, al fine di contemperare gli interessi degli operatori e degli avventori con quelli connessi al diritto alla salute e alla sicurezza dei passanti, della cittadinanza residente, nonché alla migliore operatività ed efficacia dell'attività di polizia.

3. Il presente regolamento trova applicazione nel territorio comunale, secondo quanto di seguito meglio descritto:

Disposizioni di carattere generale con applicazione nell'intero territorio comunale	Disposizioni prescrittive con applicazione zonizzata
Art.1- Oggetto e finalità; Art.2- Funzioni di prevenzione, accertamento contestazione delle violazioni, controlli e comunicazioni; Art.3- Definizioni; Art.4- Indicazioni in materia di acustica; Art.5- Indicazioni operative e tutela dei cittadini per la protezione della salute, dell'ambiente e dei beni culturali; Art.9- Concessioni Dehors; Art. 10- Referenti per la sicurezza;	Art.6- Divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro o lattina e contrasto all'abuso di alcool; Art.7- Orari della città; Art.8- ulteriori misure di tutela degli abitanti; Art.11- Restrizioni viabilistiche; Art.12- Contenuti degli accordi ex Art.11 della legge 7/08/1990, numero 241, tra esercenti e comune, diretti a minimizzare gli impatti delle attività di pubblico esercizio e di svago; Art.13- Monitoraggio.

Art. 2 - Funzioni di prevenzione, accertamento, contestazione delle violazioni, controlli e comunicazioni

1. Le funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni alle norme del presente regolamento sono affidate alle forze dell'ordine e al personale di cui all'Art.13 della legge n.689/1981. Le suddette funzioni in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, possono essere attribuite anche al personale di soggetti gestori di servizi pubblici affidatari dei medesimi, sulla base di specifici provvedimenti del Comune.

2. Le predette funzioni sono esercitate nel rispetto delle norme previste delle legge 24 novembre 1981, n.689 e s.m.i.

3. L'ufficio preposto, procederà nei modi ritenuti opportuni, al controllo delle condizioni generali della movida, almeno una volta ogni mesi sei. Tale servizio di controllo ha funzione propedeutica alla riunione dell'organo di monitoraggio.

4. Il comando di P.M. dovrà relazionare sullo stato di fatto della movida almeno una volta l'anno, trasmettendo la relazione al Sindaco e al Consiglio Comunale

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- ESERCIZI PUBBLICI: locali in cui l'accesso è libero a chiunque ed in cui si svolge un'attività imprenditoriale di tipologia commerciale, artigianale o di somministrazione, assoggettata a disciplina e controllo amministrativo;
- ESERCIZI ARTIGIANALI ALIMENTARI: attività dirette alla produzione e vendita di beni alimentari e di produzione prevalentemente propria (ad esempio pizzerie d'asporto, kebab, gelaterie ecc);
- ESERCIZI COMMERCIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO: attività svolte professionalmente dirette all'acquisto e alla rivendita, su aree private in sede fissa o su aree pubbliche, direttamente al consumatore finale;
- CIRCOLI PRIVATI: libera associazione di persone che si riunisce per perseguire fini e interessi comuni (culturali, ricreativi, sportivi ecc) in locali non aperti al pubblico, con accesso consentito ad una cerchia delimitata e individuale di persone (soci) al cui interno può essere esercitata la somministrazione di alimenti e bevande limitatamente a tali soggetti;
- ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE: le attività di vendita con il servizio per il consumo sul posto in tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti in locali o superfici aperte al pubblico attrezzati a tal fine;
- ATTRATTORI/DRINK SPOT: strutture o elementi (Dehors mobili, punti d'appoggio, posa cenere ecc) strategicamente collocati, atti a fungere da richiamo per

la clientela stazionante all'esterno degli esercizi pubblici al fine di evitarne la permanenza sulla pubblica strada;

- AMBIENTE URBANO: l'equilibrio fra spazio pubblico e spazio privato, socialità e riservatezza, funzionalità e bellezza, lavoro e tempo libero, fra diverse classi sociali e diverse generazioni, equilibrio e armonia che sono la cifra stessa della città come organismo artificiale che realizza le condizioni ambientali ideali;

-IMPATTI DIRETTI: non corretta gestione dei rifiuti, esercizio delle attività accessorie dei pubblici esercizi, vendita per asporto di bevande alcoliche e di bevande in contenitori di vetro;

-IMPATTI INDIRETTI: impatto antropico, aspetti direttamente dipendenti dalla cattiva gestione dell'attività come nel caso della musica ad alto volume e nella prassi di tenere le porte aperte per creare l'effetto locale di pubblico spettacolo con conseguente utilizzo del suolo pubblico quale propaggine dell'esercizio;

-QUIETE PUBBLICA: mantenimento del clima acustico entro i limiti della normale tollerabilità, anche in relazione alla classificazione acustica delle varie aree;

-SICUREZZA URBANA: condizioni di vivibilità nei centri urbani, per assicurare la convivenza civile e la coesione sociale;

- INCOLUMITA' PUBBLICA: l'integrità fisica della popolazione;

- SPAZI E AEREE PUBBLICHE O A USO PUBBLICO: luoghi fisici caratterizzati da un uso sociale collettivo;

-VENDITA DI BEVANDE PER ASPORTO: attività di vendita senza servizio finalizzata al consumo all'esterno dei locali ovvero al domicilio del cliente.

CAPITOLO II – PARTE SPECIALE

Titolo 1 – tutela della salute, dell'ambiente e dei beni culturali

Art.4 – Indicazioni in materia di acustica.

1. Le attività disciplinate dal presente regolamento sono tenute al rispetto dei valori limite delle sorgenti sonore di cui al DPCM 14/11/97 e della legge 28 ottobre 1995 n.447 (legge quadro sull'inquinamento acustico).

2. E' assolutamente vietata la diffusione sonora all'esterno degli esercizi di cui al comma 1. E' possibile derogare a tale prescrizione durante il periodo estivo (giugno-settembre) presentando un'autocertificazione da parte del gestore che documenti che l'impatto acustico riconducibile direttamente alle fonti sonore dell'esercizio non incida oltre i limiti consentiti sul clima acustico esterno, evitando il disturbo della quiete pubblica.

Per manifestazioni/eventi esterni riconducibili all'esercizio, i gestori sono obbligati a presentare all'organo di vigilanza comunale (polizia municipale) comunicazione dell'evento, almeno 7 giorni prima del suo svolgimento.

Ciò permetterà agli organi di controllo di poter attuare degli accertamenti, in cui potrà essere prevista anche la verifica dell'impatto acustico.

3. La violazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è oggetto ad interdizione temporanea delle manifestazioni esterne fino a 30 giorni **dall'infrazione rilevata**, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria.

In caso di seconda violazione nello stesso anno si applica, altresì, la sospensione dell'attività fino a 3 giorni.

Art. 5 - Indicazioni operative a tutela di cittadini per la protezione della salute, dell'ambiente e dei beni culturali

1. I gestori dei pubblici esercizi, dei circoli privati abilitati alla somministrazione, degli esercizi commerciali e delle attività artigianali alimentari, eventualmente avvalendosi di personale incaricato all'ordinato svolgimento dell'attività di impresa, alla prevenzione dei rischi, alla mediazione dei conflitti, hanno l'obbligo di :

a) Assicurare la completa pulizia e la massima condizione di igiene dai rifiuti derivanti sia dalla normale attività (ed in particolare, carta, plastica, lattine, bottiglie di vetro e contenitori per alimenti), sia da eventuali comportamenti generanti degrado ambientale posti in essere dagli avventori o frequentatori dei locali, di tutti gli spazi ed i luoghi contigui o vicini agli esercizi e, comunque, nell'arco di una distanza del raggio di almeno mt.10 dagli ingressi dei locali e dalle eventuali aree in concessione. I titolari dei pubblici esercizi di somministrazione e degli esercizi artigianali alimentari sono tenuti, a tal fine, a collocare appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti derivanti dall'attività (compresi i portacenere) e ad assicurare la piena ed effettiva fruibilità ed efficienza dei servizi igienici interni ai locali (contenendone l'utilizzo al pubblico);

b) Adottare ogni utile accorgimento al fine di prevenire, evitare o fare cessare, in particolare nelle ore serali o notturne, ogni comportamento che, negli spazi, aree, o luoghi interni ed esterni ai locali nell'arco di un raggio di almeno mt. 10 dagli ingressi dei locali, genera disturbo alla pubblica quiete (quali, a titolo esemplificativo non esaustivo, affollamenti e rumori eccessivi, diffusione di canti, da parte di una molteplicità di avventori o frequentatori) ovvero costituisce ostacolo al passeggio pedonale, veicolare o all'accesso alle abitazioni; devono, comunque, essere obbligatoriamente adottate le seguenti misure:

- avvisare le forze dell'ordine, qualora i comportamenti di cui sopra, si rivelassero incontrollabili o fonte di degrado urbano, della quiete pubblica e/o lesivi della sicurezza o dei diritti soggettivi delle persone;

- non collocare erogatori ovvero spillatori di bevande alla spina all'esterno dei locali di esercizio, se non a seguito di espressa autorizzazione dell'amministrazione comunale, in occasione di particolari ricorrenze o manifestazioni coinvolgenti interi comparti;

- sgomberare, per l'orario di chiusura del pubblico esercizio, l'area oggetto di occupazione (tavoli, sedie e ombrelloni) o comunque di renderli inutilizzabili da eventuali passanti.

2. L' inottemperanza alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo comporta:

- per i circoli privati abilitati alla somministrazione ed esercizi commerciali o esercizi artigianali alimentari, l'irrogazione della sanzione della sospensione dell'attività fino a 3 giorni, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria;

- per i pubblici servizi di somministrazione di alimenti e bevande, irrogazione della sanzione pecuniaria, in caso di seconda violazione nel corso di uno stesso anno, oltre alle predette sanzione si procederà alla revoca della eventuale concessione temporanea di suolo pubblico.

L'eventuale proposizione di impugnativa non sospende i termini e l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività.

Art. 6 - Divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro o lattina e contrasto all'abuso di alcool

1. Al fine di contrastare i comportamenti prevaricanti, aggressivi e di sostanziale inciviltà determinati dall'abuso di bevande alcoliche e dell'abbandono di contenitori di bevande in vetro in strade, piazze ecc, è vietata, ai titolari di attività commerciali in sede fissa e su aree pubbliche (situati presso il centro storico e nelle aree oggetto del regolamento) e ai titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, a far tempo dalle 00:00 alle ore 04:00 e, avuto riguardo alla zonizzazione di cui all'art.7 comma 2 bis del presente regolamento, la vendita per asporto di bevande alcoliche nonché di bevande di qualsiasi specie in contenitori di vetro o latta.

2. Ai titolari di attività di somministrazione di alimenti e bevande, è consentita la somministrazione di bevande alcoliche e non alcoliche in contenitori di vetro esclusivamente all'interno dei propri locali e negli spazi esterni di propria pertinenza; tale limitazione non si applica in caso di somministrazione mediante utilizzo di bicchieri di plastica "usa e getta" ma solo previa assunzione di specifico impegno a garantire la pulizia della strada circostante.

In tale ed ultima ipotesi, qualora a seguito di accertamenti operati dagli organi competenti ovvero nell'ambito delle riunioni periodiche dell'organo di monitoraggio, si riscontrassero problemi in merito alla pulizia ovvero all'igiene riconducibili ai singoli esercizi o ad una pluralità di essi, la giunta potrà disporre, con proprio atto, l'obbligo di utilizzare bicchieri in materiale plastico certificato per alimenti ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e del decreto del ministero della sanità del 21 marzo 1973 con apposizione del logo/ nome del locale, attribuendo così ai locali la responsabilità oggettiva in caso di mancata pulizia del proprio materiale.

3. I titolari o gestori dovranno adottare, nei confronti dei propri avventori le necessarie misure di **cautela per l'individuo e soprattutto per l'età.**

4. In occasione di manifestazioni autorizzate e di particolari eventi, a discrezione dell'amministrazione comunale, potranno essere concesse deroghe alla limitazione nella cessione di bevande alcoliche di cui ai punti precedenti, su richiesta dell'esercente interessato.

5. E' fatta salva la consegna a domicilio

6. La violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, alla sanzione della sospensione dell'attività fino a 3 giorni festivi. L'eventuale proposizione di impugnativa non sospende i termini e l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività.

TITOLO II - ORARI E CONDIZIONI D'ESERCIZIO

Art. 7 - Orari della città e zonizzazione del territorio

1. Gli orari di apertura e chiusura delle attività commerciali così come definite dal d.lgs.114/98 e di somministrazione di alimenti e bevande sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto della normativa vigente.

2. In attuazione dell'art.41 costituzione ed in armonia con la normativa nazionale e comunitaria in materia di liberalizzazione delle attività economiche, ai sensi dell'art.50,comma 7, del d.lgs267/2000, il Sindaco, **stabilisce con ordinanza,** fasce orarie di chiusura di pubblici esercizi, esercizi commerciali, artigianali e di servizio, ivi compresi i circoli privati titolari di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande, in relazione alla specificità delle particolari zone/ comparti, eventualmente anche con orari differenziati nell'ambito dello stesso comparto, qualora si ravvisasse danno alla sicurezza, libertà e riposo delle persone, contrasto con l'utilità sociale, protezione della salute umana, dell'ambiente e del patrimonio culturale. L'ordinanza sindacale specificherà la zonizzazione e le esigenze di tutele poste a fondamento. Altresì il Sindaco, con ordinanza, potrà ampliare la zonizzazione, dando atto nel provvedimento delle esigenze e delle motivazioni poste a fondamento, comunque coerenti con le finalità di cui al presente articolo.

2 bis- Tali orari, in fase di prima approvazione verranno disposti, avuto riguardo alla seguente zonizzazione, e non potranno superare le ore **2:00** dalla domenica al giovedì, e le ore **3:00** il venerdì, il sabato e i prefestivi.

3. Il Sindaco è tenuto ad emettere specifiche ordinanze entro mesi 3 dall'adozione del presente regolamento.

4. Le ordinanze sindacali di cui al comma 2 possono contemplare deroghe agli orari stabiliti a seguito della sottoscrizione di specifici accordi tra gestori ed il Comune.

Oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la violazione delle disposizioni della predetta ordinanza e delle disposizioni del presente articolo, comporterà la revoca dell'autorizzazione alla deroga eventualmente rilasciata e il diniego al rilascio della stessa per 6 mesi dal giorno della violazione accertata. In caso di violazione recidiva nel corso dello stesso anno, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, si procederà alla sospensione dell'attività fino a 3 giorni festivi.

L'eventuale proposizione di impugnativa non sospende i termini e l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività.

Art. 8 – Ulteriori misure di tutela degli abitanti

1. Il Sindaco o suo delegato, con riferimento alle attività di cui al presente regolamento prescrive specifiche condizioni o modalità di esercizio ovvero interdice totalmente la vendita e/o la somministrazione di bevande alcoliche e super-alcoliche.

2. La violazione delle disposizioni dell'eventuale ordinanza di cui al comma 1 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 9 – Concessioni Dehors

1. La Giunta Comunale e/o l'ufficio preposto può subordinare il rilascio di nuove concessioni Dehors o il rinnovo delle stesse ovvero condizionarne l'orario di concessione.

Art. 10 – Referenti per la sicurezza

1. Al fine del mantenimento delle condizioni di regolarità nello svolgimento dell'attività di impresa e/o nel caso di stazionamento della clientela sulla pubblica via, in caso di manifesta problematicità, l'amministrazione comunale può chiedere agli esercenti, singolarmente o consorziandosi, di farsi coadiuvare da idoneo personale, nel rispetto delle modalità dei casi e con i limiti stabili dalla normativa vigente.

Art. 11- Restrizioni viabilistiche

1. Non potranno essere concesse restrizioni viabilistiche, sia con riferimento a singoli esercizi che ad interi comparti, se non a seguito della sottoscrizione degli accordi di cui all'art.12 del presente Regolamento.

2. Specifiche deroghe alle previsioni di cui al comma precedente potranno essere concesse, a discrezione dell'Amministrazione Comunale in caso di manifestazioni/occorrenze particolari, anche su richiesta dell'esercente interessato.

TITOLO III – ACCORDI EX ART.11 DELLA LEGGE 07/08/1990, N.241

Art. 12 – Contenuti degli accordi ex art.11 della legge 07/08/1990, n. 241 tra esercenti e Comune, diretti a minimizzare gli impatti delle attività di pubblico esercizio e di svago.

1. Gli accordi tra esercenti e Comune, diretti a minimizzare gli impatti delle attività di pubblico esercizio e di svago e la cui sottoscrizione è obbligatoria ai fini della concessione delle deroghe agli orari stabiliti, dovranno prevedere l'assunzione di vari impegni di seguito elencati:

a) Insonorizzazione dei locali, ovvero apposizione di limitatori agli impianti elettroacustici di diffusione sonora, tarati e certificati da Arpa;

b) Impegno ad assicurare che la sede stradale davanti all'esercizio, nell'arco di un raggio di almeno 10 mt dagli ingressi dei locali, venga ripulita mediante l'utilizzo di proprio personale.

c) Posizionamento di cestini, adattatori, drink-spot, gazebo, tavoli e sedie (previa apposita concessione del suolo pubblico da parte del Comune) sui marciapiedi adiacenti ai locali o nella zona assegnata (con la funzione di mantenere i clienti sui marciapiedi ed evitare l'occupazione dell'intera strada); tali supporti non dovranno intralciare il libero passaggio degli ingressi delle abitazioni.

Al termine della serata tali supporti dovranno essere rimossi a cura dell'esercente;

Art. 13 – Monitoraggio

1. Al fine di verificare gli effetti derivanti dall'applicazione del seguente Regolamento, individuare le eventuali criticità e formulare proposte sugli interventi e misure correttive da adottare, è costituito un apposito organo di monitoraggio, che si riunirà con cadenza **semestrale** costituito, oltre che da rappresentanti dell'Amministrazione Comunale, da n.8 membri, individuati come segue:

- N.4 componenti in rappresentanza di ciascuna categoria di esercenti;
- N.4 componenti in rappresentanza dei residenti.

2. l'organo di monitoraggio dovrà essere insediato entro giorni 30 dall'adozione del presente regolamento. La mancata attuazione di quanto sopra previsto comporterà la diffida del responsabile preposto, con le eventuali conseguenze politico/amministrative che il caso comporta.

Art. 14 – Entrata in vigore e disposizioni transitorie finali

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi i termini di legge dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

2. Eventuali modifiche disposte con atti sovraordinati nelle materie oggetto del presente regolamento si devono intendere recepite in modo automatico.

Art. 15 – Norme di rinvio

1. Per quanto non contemplato dal presente regolamento, si rinvia alle normative di settore in vigore della fattispecie considerata.